



CORTE di APPELLO di MESSINA

Prima sezione civile

^^^^^^^^

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1)Dott. Massimo Gullino | Presidente |
| 2)Dott. Augusto Sabatini | Consigliere |
| 3) Dott. Marisa Salvo | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al **n. 810/2024** posta in decisione all'udienza collegiale del **13.01.26** a seguito di discussione orale

vertente tra

Avv. Parte_1 nato a Messina il 16.12.1980 (c.f. C.F._1), nella qualità di **curatore del Fallimento** Parte_2 c.f. P.IVA_1 autorizzato in forza di decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Messina elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Zanghì (c.f. C.F._2) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e dichiara e dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC Email_1

Appellante- ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R.115/2002

e

Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, dr. *Persona_1* con sede in *CP_1* Piazza Scaffidi n. 1 (P. IVA *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille n. 185 (studio legale avv. Letterio D'Andrea), recapito professionale dell'avv. Tonino Mauro Ricciardo, del Foro di *CP_1* (c.f. *C.F._3* PEC *Email_2*), che lo rappresenta e difende, in virtù di deliberazione di Giunta Municipale n. 357 del 5.12.2024, di determina n. 491 del 9.12.2024 e procura rilasciata con atto separato e congiunto alla comparsa di costituzione;

Appellato

oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2024 emessa dal Tribunale di Patti in data 26.02.2024 e pubblicata in data 29.02.2024

Conclusioni dei procuratori delle parti :

Per l'appellante:

“1) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere le parti al Tribunale, ovvero, in subordine, decidere la causa nel merito, in riforma totale della impugnata sentenza.

*2) Rigettare l'opposizione proposta e confermare con ogni statuizione il D.I. 60/2012 del 20.03.2012 R.G. N.290/2012 notificato il 03.04.2012 con cui il Tribunale di Patti ha ingiunto al *Controparte_1* di pagare alla società coop. *Parte_2* in bonis, poi fallita nelle more del giudizio di primo grado e oggi pertanto all'avv. *Parte_1* nella qualità di Curatore del *Parte_3* appellante, la somma di € 33.094,55 di cui € 20.850,72 per la fattura n. 1/2012 ed € € 12.243,83, per la fattura n. 2/2012, oltre interessi di mora ex D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché € 233,00 per spese ed € 685,00 oltre IVA e CPA per compensi professionali.*

*3) In subordine, in ogni caso e con qualsiasi altra statuizione ritenere e dichiarare comunque, che la *Parte_4* e oggi l'Avv. *Parte_1* n.q. di Curatore del Fallimento [...]*

Parte_4 è creditore del *Controparte_1* per le somme e le ragioni portate dal decreto ingiuntivo predetto ed ammontanti ad euro 33.094,55 ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sia ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori sino al soddisfo.

4) Conseguentemente condannare il *Controparte_1* a corrispondere alla *Parte_2* e per essa oggi all'Avv. *Parte_1* n.q. di Curatore del Fallimento Società *Parte_5*

[...] le somme di cui ai superiori punti per le causali ivi indicate e/o a qualunque altro titolo o ragione oltre le spese della fase monitoria, ivi liquidate, o comunque a corrispondere la minore o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di giudizio, oltre interessi moratori ex art. 4 del D.lgs. n. 231/02 sino all'integrale soddisfo.

5) Ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile e in ogni caso nel merito rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal *CP_1* di *CP_1* per aver già riscosso il credito preteso.

6) In via istruttoria ammettere le produzioni documentali in atti e segnatamente i documenti prodotti con le note 24.11.2014.

7) Condannare il *Controparte_1* al pagamento di spese e compensi di lite da corrispondersi all'Erario, essendo il *Parte_3* appellante privo di fondi e pertanto ammesso al patrocinio a spese dell'Erario per non abbienti.

8) Liquidare in ogni caso spese e compensi di lite a favore del sottoscritto difensore come da nota spese che sarà depositata in atti all'atto della decisione, essendo il *Parte_3* privo di fondi, pertanto ammesso al patrocinio per non abbienti a carico dell'Erario".

Per l'appellato:

1). Ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile anche ai sensi dell'art. 342 ovvero dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto, e/o comunque infondato tanto in fatto quanto in diritto, e per l'effetto rigettarlo e/o caducarlo con qualsiasi statuizione;

2). Confermare la sentenza impugnata; Ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

3). In via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore

del Giudice Amministrativo e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto.

4). Ritenere e dichiarare che l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto non risulta dovuto per i motivi sopra esposti e/o qualsivoglia altra motivazione e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 60/2012

5). In via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il Controparte_1 è creditore della [...]

Parte_6 ”,

n.15/18 RG Fall. Trib. Messina), della somma di € 46.253,38 e/o della maggior somma che risulterà in corso di causa per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1 della somma che risulterà dovuta anche a seguito di eventuale compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c.

6). In via istruttoria ammettere, occorrendo la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c, depositata in atti, con la dr.ssa Marisa Mazzone, Comandante della Polizia Municipale del Comune di CP_1 sul seguente capitolato a) vero o no che la Parte_2 veniva tempestivamente informata delle delibere con le quali l'Amministrazione comunale disponeva delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze; b) vero o no che la Parte_2 non ha mai sollevato alcuna eccezione in merito alle delibere con le quali l'Amministrazione comunale disponeva delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze.

7). Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/2012 emesso dal Tribunale di Patti in data 20.03.2012 e con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Parte_6 ,

della somma di Euro 33.094,55, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di compensi dovuti in virtù del contratto di appalto stipulato in data 28.01.2020 ed avente ad oggetto la gestione dei parcheggi a pagamento.

A sostegno dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del G.O. e l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 14 del capitolato d'oneri; nel merito deduceva l'insussistenza del credito azionato.

In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento dell'importo di Euro 46.253,38, a titolo sia di percentuale sul totale dei c.d. "gratta e sosta" e sugli incassi dei parcometri sia di canoni di locazione

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Parte_6

[...] , chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

Il giudizio, interrotto a seguito del fallimento dell'opposta, veniva riassunto dal Controparte_1 che ribadiva le precedenti domande.

Si costituita la Curatela fallimentare, eccependo, in via preliminare l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti così statuiva:

"1)Dichiara l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio, essendo la fattispecie, per le motivazioni sopra riportate, devoluta al collegio arbitrale; 2)Dichiara nullo e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n.60/2012, emesso dal Tribunale di Patti, Fin data 20/03/2012, nel procedimento R.G. N.290/2012; 3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio"

Avverso la sentenza proponeva appello la **Pt_7**, lamentando l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel merito, riproponendo tutte le domande ritenute assorbite dal primo decidente.

Si costituiva il **Controparte_1** che instava per il rigetto del gravame.

Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare *ex artt. 127 ter*, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, il C.I., precedentemente nominato, con ordinanza del 7.03.2025, rinviava la causa per trattazione, sempre secondo il rito cartolare all'udienza del 6.11.2025.

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, con ordinanza del 7-10.11.2025, il C.I., ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350 c.p.c., attesa la ridotta complessità della causa, disponeva la discussione orale secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine fino al 30.11.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di altro termine fino al 20.12.2025 per il deposito di note conclusionali.

All'udienza del 13.11.2026 aveva luogo la discussione orale, all'esito della quale il Collegio riservava di depositare la sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, il primo decidente ha dichiarato *“l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio”*, ritenendo che la controversia fosse devoluta al collegio arbitrale.

Ha, in particolare, evidenziato che, secondo quanto previsto dall'art. 14 del capitolato d'onori, *“In caso di divergenze, o, contestazioni, di qualsiasi natura, le parti si impegnano ad affidarsi, per un tentativo di conclusione amichevole, ad un collegio arbitrale costituito da un rappresentante della Ditta, da un rappresentante del **CP_1** e da un rappresentante nominato di comune accordo, fatte salve le azioni consentite dalla legge”*.

Muovendo da tale statuizione e rilevato che gli artt. 806 e segg. c.p.c. accordano alle parti la facoltà di devolvere ad arbitri la risoluzione di controversie relative a diritti disponibili, ha individuato nell'art. 14 cit. una clausola compromissoria ed ha, conseguentemente, ritenuto fondata l'eccezione

di difetto di giurisdizione , sollevata dal CP_1 opponente, dichiarando l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio .

Di tale statuizione si è doluta la Curatela fallimentare, che ne ha sostenuto l'erroneità.

2.-Ciò posto, in via preliminare e preclusiva di ogni ulteriore argomentazione e di ogni questione di rito e di merito di cui all'atto di appello ed alla comparsa responsiva del CP_1 appellato, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello.

Giova premettere , in punto di diritto, che a seguito della riforma della disciplina dell'arbitrato di cui al D.Lgs. 40/2006 , entrato in vigore il 2 marzo 2006, la questione dell'attribuzione della *potestas iudicandi* agli arbitri, che insorge davanti al giudice ordinario, configura una questione di competenza (Cass.SS.UU. 24153/2013), alla luce del chiaro disposto dell'art.819 ter c.p.c. che qualifica in detti termini l'attribuzione agli arbitri del potere di risoluzione delle controversie.

Ciò, del resto, è confermato dall'introduzione del rimedio del regolamento di competenza ex art.819 ter primo comma secondo inciso c.p.c. avverso la sentenza emessa dal giudice (Cass. 10506/2015; 29261/2011).

La Corte di Cassazione ha, al riguardo, precisato che in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. 5/1994 e dalle modificazioni di cui al D.Lgs. 40/2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (Cass. 22748/2015; 15300/2019)

Orbene, il presente giudizio introdotto in sede monitoria con ricorso depositato il 19 marzo 2012 e definito con sentenza depositata il 29 febbraio 2024, è soggetto, *ratione temporis*, all'applicazione della riforma di cui al D.Lgs. cit.. one.

La Suprema Corte, in proposito, ha osservato che la disposizione di cui all'art. 819-ter c. p. c. - introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 -, che prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore (2 marzo 2006), dato che, mancando una diversa disposizione transitoria, opera il principio del “*tempus regit actum*”, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (così specificamente Cass. Civ. n. 21523/2016).

Orbene, poichè la sentenza impugnata è stata pronunciata in data successiva all'entrata in vigore della novella legislativa e contiene una pronuncia sulla competenza e solo su questa - non rilevando, in senso contrario, l'improprio e fugace riferimento fatto dal primo decidente alla giurisdizione- essa era impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art.819 ter c.p.c. come novellato dall'art. 22 d.Lgs. 40/2006 (Cass. 32528/2021; 55210/2011).

Il suddetto principio è stato anche più di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che se le parti controvertono sulla devoluzione della lite al giudice nazionale piuttosto che ad un arbitro italiano, la sentenza che decide su tale controversia va impugnata ai sensi dell'art. 819 te c.p.c. e, dunque, con il regolamento di competenza.

Laddove, invece, si controverte sulla devoluzione della lite ad un giudice nazionale o ad un arbitro straniero, la sentenza, avendo ad oggetto una questione di giurisdizione, può essere impugnata solo con l'appello (Cass. 14186/2023).

E poichè nella specie le parti controvertevano sulla devoluzione della controversia al collegio arbitrale ovvero al giudice nazionale la questione dibattuta atteneva alla competenza..

Del resto, il Tribunale ha basato la contestata statuizione sull'art.14 del capitolato d'onori, esplicitamente qualificata in termini di clausola compromissoria e, dunque, ha chiaramente

qualificato in termini di competenza la questione devolutagli dalle parti e risolta con la pronuncia impugnata.

Va, poi, osservato che la Corte ben conosce l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza e validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che debba avere luogo l'arbitrato irrituale e nel secondo, invece, dichiarare che la decisione del giudice ordinario debba avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c (Cass. 33149/2022; 21942/2018; 19060/2017).

In proposito, giova richiamare il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del discrimine tra le due figure, non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), né la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (Cass. n. 833/1999; Cass. n. 10805/2014).

Ne discende che, al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere

conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (Cass. n. 11313/ 2018).

E poiché, nella specie, le espressioni presenti nella clausola, ove interpretata come clausola compromissoria, non sarebbero idonee a sciogliere il dubbio a favore dell'arbitrato irrituale, deve applicarsi il principio, espresso anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria, non essendovi elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti (Cass. 21059/2019)

Sulla scorta di tali principi, dovendo ritenersi che, nella specie, la clausola concerna l'arbitrato rituale, l'appello deve dichiararsi inammissibile, non senza prima osservare che non si è reputato necessario sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c.p.c..

Trattasi, invero, di questione in rito relativa ad aspetti concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

Segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del *Controparte_1* delle spese del presente grado di giudizio.

Tale condanna non è impedita dall'ammissione della Curatela al beneficio del patrocinio gratuito ex art. 144 D.P.R. 115 /2002 (v. attestazione G.D. del 2.05.2024), che non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. Civ. n. 25653/2020; n. 8388/2017).

Le spese si liquidano come da dispositivo secondo il valore della causa ed in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile *ratione temporis* (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero *“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”*).

Vanno applicati gli importi tariffari minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, con correlate prestazioni difensive, nonché del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello.

Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce *“istruttoria e/o ... trattazione”*, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: *“... il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.”* (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).

Va riservata a separato e separato decreto la liquidazione dei compensi per l'attività prestata in favore dell'appellante all'esito di presentazione di specifica notula e di documentazione dell'iscrizione del legale all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18

L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 810/2024 R.G. sull'appello proposto dall'avv. **Parte_1**

nella qualità di Curatore del Fallimento **Parte_8** **Pt_2** **ociale"**

avverso la sentenza n. n. 259/2024 emessa dal Tribunale di Patti in data 26.02.2024 e pubblicata in data 29.02.2024 , così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna l'avv. **Parte_1** nella qualità di Curatore del **Parte_9**
[...] **Pt_2** sociale al pagamento in favore del **Controparte_1** delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA (se dovute);
- 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.;
- 4) riserva di provvedere con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte appellante, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, all'esito di presentazione di specifica notula e documentazione attestante l'iscrizione del legale all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott.ssa Marisa Salvo

dott. Massimo Gullino

